



Prefettura di Perugia
Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione civile, difesa civile e
coordinamento del soccorso pubblico

Prefettura Perugia
Prot. Uscita del 01/06/2010
Numero: **0022297**
Classifica: 132.07



AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA	LORO SEDI
AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI	PERUGIA
ALLA QUESTURA DI	PERUGIA
AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI	PERUGIA
AL COMANDO PROVINCIALE G.di F. DI	PERUGIA
AL COMANDO PROV.LE C.F.S. DI	PERUGIA
AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI	PERUGIA
e p.c. ALLA PREFETTURA DI	TERNI
ALLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE F.S. DI	ANCONA
ALLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE F.S. DI	FIRENZE
R.F.I. – UNITA' TERRITORIALE Piazzale Unità d'Italia, 7	FOLIGNO

Oggetto: Provvedimenti contro gli incendi boschivi lungo le linee ferroviarie

Per opportuna conoscenza e con preghiera di curarne la diffusione nei rispettivi ambiti territoriali interessati, si invia copia dell'ordinanza emanata in occasione della stagione estiva del corrente anno, relativa all'oggetto.

IL VICE PREFETTO
DIRIGENTE
AREA PROTEZIONE CIVILE
(D^{ssa} Maria Luisa D'Alessandro)



Il Prefetto della Provincia di Perugia

Prefettura Perugia
Prot. Uscita del 01/06/2010
Numero: **002297**
Classifica: 132.07



CONSIDERATO che l'approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente possibile innalzamento delle temperature, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di eventuali incendi lungo le linee ferroviarie e arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

RICHIAMATA la nota della Rete Ferroviaria Italiana (RFI)-Gruppo Ferrovie dello Stato, prot.n°RFI-DPR-DTP_FI/A0011/P/2010 del 12.05.2010;

RITENUTA necessaria l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi lungo le linee ferroviarie ed a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio ambientale;

VISTO l'art.2 del T.U.L.P.S.;

ORDINA

- 1- Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti le linee ferroviarie di questa provincia si propaghino incendi, per cause indipendenti dalle misure tecniche adottate dalla Rete Ferroviaria Italiana (RFI)-Gruppo Ferrovie dello Stato, tutti i proprietari di terreni prossimi alla ferrovia dovranno, durante la stagione estiva, tenere sgombri i loro terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;
- 2- I proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e completamente scevro di stoppie, larga non meno di quattro metri; tale zona dovrà essere costantemente tenuta priva da seccume vegetale e da qualsiasi altra materia facilmente infiammabile;
- 3- Eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo, o terreni boschivi, lungo le linee ferroviarie, non appena, per l'inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente cresciuti, si vadano seccando; i proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per inosservanza della presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalle vigenti leggi.

I Sindaci dei Comuni della provincia daranno la massima pubblicità alla presente ordinanza per portarla a conoscenza dei proprietari interessati.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e della esecuzione della presente ordinanza.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Torraco)
Donato

mp